



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE LICENZE DI PARACADUTISMO

Edizione n° 2 del



INDICE

Art. 1 Premessa

Art. 2 Attività addestrativa per il conseguimento licenza

Art. 3 Limiti di età

Art. 4 Attività minima periodica

Art. 5 Validità della licenza

Art. 6 Paracadutisti militari

Art. 7 Riconoscimento licenza straniera

Art. 8 Certificazione Speciale Direttore di Lancio

Art. 9 Equipaggiamenti da lancio – sistemi di apertura per allievi in caduta libera

Art. 10 Equipaggiamenti da lancio per allievi

Art. 11 verifica della validità della licenza

Art. 12 Abilitazione di istruttore di paracadutismo (IP)

Art. 13 Prove di accertamento per il rilascio della abilitazione

Art. 14 Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di paracadutismo

Art. 15 Istruttori paracadutismo militari

Art. 16 Abilitazione di istruttore di paracadutismo senior

Art. 17 Abilitazione di istruttore di paracadutismo senior – mantenimento e ripristino

Art. 18 Esaminatore di paracadutismo

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Disposizioni transitorie

Art. 21 Tariffe

Art. 22 Decorrenza

**Art. 1
Premessa**

Il presente Regolamento disciplina i requisiti per il conseguimento, il mantenimento ed il ripristino delle licenze di paracadutismo e delle abilitazioni di istruttore.

**Art. 2
Attività addestrativa per conseguimento licenza**

L'allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare:

- attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi
- 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi
- simulazione di sgancio all'imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso dell'addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall'Istruttore
- addestramento integrativo sull'utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell'addestramento integrativo; l'annotazione è indispensabile per l'attestazione finale di addestramento e per l'idoneità a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza .

Al termine della progressione tecnica AFF (Accelerated Free Fall), con l'acquisizione dei livelli previsti, l'allievo paracadutista deve avere superato il test di stabilità ed autocoscienza (test n.1) ed il test giri controllati (test n.2), prima di essere abilitato a lanciarsi da solo.

Art. 3**Limiti di età**

Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento di sedici anni.

L'attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica.

**Art. 4
Attività minima periodica**

Il paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza qualora abbia svolto la seguente attività minima periodica:

- almeno 15 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi, di cui almeno 1 negli ultimi 3 mesi precedenti l'esercizio della attività;
- almeno 10 minuti complessivi di caduta libera negli ultimi 12 mesi precedenti l'esercizio delle attività.

L'attività viene certificata sul libretto dei lanci del paracadutista mediante apposizione del visto di controllo periodico da parte di un Istruttore operante presso la Scuola di Paracadutismo o di un Direttore di una Scuola di Paracadutismo presenti sul campo allo svolgimento della attività. L'attività può essere convalidata anche da Giudici e Direttori di gara, per le competizioni, e da figure analoghe presso Enti o Associazioni straniere.

L'attività di lancio svolta dal paracadutista che è anche istruttore deve essere certificata da altro istruttore.

In mancanza della attività minima periodica di cui al comma 1, la stessa dovrà essere effettuata presso una Scuola di Paracadutismo sotto la responsabilità dell'Istruttore.

Nel caso in cui il mancato esercizio delle attività sia superiore a 5 anni, il paracadutista dovrà svolgere presso una scuola di paracadutismo l'attività prevista all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 5

Validità della licenza

La validità della licenza è determinata dallo svolgimento della attività minima periodica di cui all'art. 3.

La licenza di paracadutismo viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni, allo scadere del quale il documento viene emesso nuovamente da ENAC.

Le abilitazioni conseguite verranno annotate sul documento riemesso.

Art. 6

Paracadutisti militari

Il paracadutista militare in servizio, o congedato da non più di 12 mesi, ha diritto al rilascio della licenza per conversione, presentando:

- dichiarazione del Comando di appartenenza relativa al superamento del Corso di Perfezionamento TCL (Tecnica Caduta Libera) e/o di Direttore di Lancio TCL, ovvero documentazione matricolare qualora congedato
- dichiarazione del Comando o copia conforme delle qualifiche possedute
- copia conforme del certificato di idoneità psicofisica in corso di validità.

Il richiedente dovrà altresì dimostrare di avere acquisito l'esperienza di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Quanto previsto al primo comma non si applica al paracadutista militare in possesso della sola qualifica basico TCL o delle sole CS, il quale, ai fini del conseguimento della licenza, dovrà svolgere un programma di addestramento integrativo approvato da ENAC.

Art. 7

Riconoscimento licenze straniere

Le licenze, abilitazioni e certificazioni straniere non sono automaticamente convertibili.

I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero titolari di licenze di paracadutismo straniere possono svolgere attività di lancio da aeromobili in Italia, purchè:

- le licenze siano in corso di validità e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.)
- venga data evidenza della polizza assicurativa con massimali uguali o superiori a quelli previsti in Italia.

L'abilitazione di Istruttore di paracadutismo conseguita all'estero e' riconosciuta in Italia in condizioni di reciprocità.

Le attività consentite dalle qualifiche IP di categoria conseguite all'estero, sono svolgibili sotto la supervisione di un IPS di categoria (Istruttore di Paracadutismo Senior) equivalente, nell'ambito di una Scuola di Paracadutismo autorizzata.

Il paracadutista di nazionalità italiana residente in Italia con licenza conseguita all'estero, dovrà ottenere, preventivamente alla effettuazione della attività in Italia, una licenza temporanea della validità massima di un anno. A tal fine deve presentare copia della licenza conseguita all'estero, autenticata mediante visto del Direttore della SP (Scuola di Paracadutismo), corredata del certificato di idoneità psicofisica.

Alla scadenza della licenza temporanea, il paracadutista dovrà obbligatoriamente conseguire la licenza italiana.

Art. 8

Certificazione Speciale Direttore di lancio

La certificazione Speciale di Direttore di Lancio abilita il titolare a svolgere le funzioni di coordinamento a bordo dell'aeromobile per le procedure di lancio dei paracadutisti equipaggiati con paracadute con fune di vincolo o degli allievi paracadutisti.

Per il conseguimento della CS DL, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in possesso della licenza di Paracadutista in corso di validità e di esercizio da almeno 3 anni
- almeno 500 lanci con paracadute planante di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi.
- Aver svolto con esito positivo un corso di addestramento teorico pratico approvato, comprendente almeno l'effettuazione di 10 voli svolgendo le funzioni di DL sotto la supervisione e con valutazione positiva di un IPS DL, presso una SP certificata, di cui almeno 5 in lanci di paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo. (in mancanza, la certificazione verrà annotata come ristretta ai soli lanci di allievi paracadutisti).

Il Direttore di lancio, per il mantenimento in esercizio della sua Certificazione Speciale, dovrà effettuare nel corso dell'anno :

(a) 50 lanci, con almeno 30 minuti di caduta libera

(b) 10 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo, oppure con a bordo allievi paracadutisti, da annotarsi sul libretto dei lanci

Il Direttore di lancio, ai fini del ripristino di tale CS dopo oltre 6 mesi di inutilizzo, dovrà effettuare due voli come DL con allievi paracadutisti a bordo, sotto la supervisione di un IPS oppure di un titolare di CS DL designato dall'IPS.

Art. 9

Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera

Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere composto, in alternativa, da:

- a) maniglia con cavo e pilotino a molla;
- b) pilotino estrattore di tipo "throw out" posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container).

Art. 10

Equipaggiamenti da lancio per allievi

Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza l'utilizzo dei comandi di manovra.

E' fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.

L'equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina dei lanci ordinari e speciali, art. 4.

Art. 11

Verifica della validità della licenza

L'Istruttore di Paracadutismo ha l'obbligo di controllo della validità della licenza , anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali.

Art. 12

Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP)

L'abilitazione di istruttore di paracadutismo abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino della licenza di Paracadutista. L'abilitazione consente al titolare di svolgere l'attività secondo una o più delle categorie indicate:

- Istruttore Fune di Vincolo (metodo tradizionale))
- Istruttore Accelerated Free Fall – AFF
- Istruttore tandem

Per il conseguimento della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP), il candidato deve svolgere il previsto addestramento presso una Scuola di Paracadutismo certificata e secondo programmi approvati da ENAC.

Può essere ammesso all'addestramento per il conseguimento della abilitazione il paracadutista in possesso dei seguenti pre-requisiti:

- essere titolare di licenza di paracadutismo da almeno 36 mesi
- essere in possesso della certificazione Speciale DL prevista dall'art. 8 del presente Regolamento da almeno 18 mesi;
- aver partecipato ad un Corso Base di Istruzione in materia di Teaching and Learning approvato da ENAC
- aver svolto la seguente attività addestrativa convalidata:
 1. 1000 lanci con paracadute planante, di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio dell'addestramento
 2. almeno 4 ore in caduta libera, di cui almeno 30 minuti negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio dell'addestramento.
 3. Esclusivamente per l'abilitazione IP Tandem: almeno uno sgancio del paracadute principale con utilizzo del paracadute di emergenza

Il titolare dell'abilitazione di IP in una categoria può accedere direttamente alla terza fase dell'addestramento per l'ottenimento di una seconda abilitazione.

Art. 13

Prove di accertamento per il rilascio della abilitazione

Al completamento, con esito positivo, del programma di addestramento, l'abilitazione si consegue al superamento di un accertamento suddiviso in 3 fasi.

Le fasi 1 e 2 dovranno essere intervallate fra loro da un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi, durante il quale il candidato svolgerà un tirocinio presso una Scuola di Paracadutismo, con particolare riferimento all'attività relativa alla categoria prescelta.

La fase 3, compatibilmente con le esigenze organizzative, sarà immediatamente successiva alla fase 2.

All'accertamento procede una Commissione nominata da ENAC.

Obiettivo della prima fase (prova pratica) è accertare le abilità tecniche del candidato;

obiettivo della seconda fase (prova teorica) è accertarne il grado di preparazione e le conoscenze specifiche, nonché l'attitudine pedagogica;

obiettivo della terza fase è istruire e valutare il candidato sulle capacità di applicazione del metodo prescelto.

1 fase – consiste in:

- a) prove di abilità individuale: un lancio di valutazione per ognuno dei sottoelencati esercizi
 1. Dorso: il candidato si rovescia ed effettua caduta libera stabile sul dorso per non meno di 10 secondi e non più di 15 secondi, poi ritorna nell'assetto originale.
 2. Figure associate (FA): il candidato effettua nel tempo massimo di 18 secondi la sequenza di esercizi in caduta libera (looping, giro 360°, tonneau, looping, giro 360°, tonneau – gli ultimi 3 esercizi in senso opposto ai precedenti. Il tempo è contato dal movimento di partenza per il primo esercizio.

3. Lavoro relativo (RW): lancio con un membro di commissione, o con altro paracadutista designato dalla stessa, il quale il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente al seguito dall'interno dell'aeromobile con distacco osservabile, lo raggiunge ed effettua presa efficace sul suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi lascia la presa, si sposta sul fianco opposto ed effettua la nuova presa con le stesse modalità entro 30 secondi contati dalla propria uscita, infine si separa, si allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo convenzionale.
4. Lavoro relativo a paracadute aperto (C.R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale assume il ruolo di base ed esegue le istruzioni del candidato. Il candidato effettua aggancio entro 180 secondi contati dalla propria uscita, trasforma in "plane", poi la coppia effettua un giro 360°, infine si separa con tecnica appropriata. Sgonfiamenti pericolosi, separazioni premature, uso del paracadute ausiliario, agganci sotto 2.00 ft/600 mt AGL determinano l'esito negativo della prova.
5. Precisione d'atterraggio (P.A.): il candidato effettua circuito d'atterraggio standard (sottovento, base, finale) con paracadute planante ed atterraggio entro 3 metri dal bersaglio prestabilito, con vento max 7 m/s (14 Kts).

- b) capacità di osservazione: due valutazioni corrette degli esercizi in caduta libera di altri candidati mediante osservazione al binocolo o video, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di esame.

Ogni prova è giudicata positiva se vengono eseguiti correttamente tutti gli elementi descritti. Sono ammesse deviazioni di 45° rispetto agli assi di riferimento.

E' giudicata negativa la prova qualora l'apertura del paracadute sia effettuata sotto la quota minima ammessa.

In caso di giudizio negativo, il candidato può riparare ripetendo non più di un lancio per gli esercizi in caduta libera e uno per quelli a paracadute aperto. E' prevista la ripetizione della prova qualora condizioni oggettive abbiano pregiudicato la valutazione della stessa, e qualora, negli esercizi di lavoro relativo, a giudizio di uno dei Commissari, il candidato sia stato agevolato o danneggiato dal compagno; è ammessa l'effettuazione di un lancio di prova con il compagno designato. E' ammessa l'effettuazione di un lancio prova con il compagno.

Il fase – consiste in:

- a) Prova scritta – almeno 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte per ognuna delle materie previste nel programma di addestramento. La prova si considera superata se il candidato risponde in maniera corretta ad almeno l'80% delle domande
- b) Prova di attitudine pedagogica – il candidato deve tenere una lezione di almeno 30 minuti su un argomento assegnato dalla Commissione il giorno precedente, esponendola alla Commissione. E' consentito consultare testi e appunti ed avvalersi di ausili didattici. La prova si considera superata nel caso di valutazione positiva dei seguenti aspetti:
 - impostazione della lezione
 - conoscenza dell'argomento
 - capacità ed efficacia espositiva
 - capacità sintetica
 - completezza di trattazione dell'argomento utilizzo degli ausili didattici disponibili.

III fase – consiste in:

- corso di specializzazione che lo abiliterà ad esercitare le funzioni di Istruttore di paracadutismo secondo i programmi di addestramento della categoria prescelta.

Nota: questa fase dovrà essere organizzata presso una scuola di paracadutismo

Art. 14

Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo

1. Per il rinnovo della abilitazione di IP, il candidato deve ogni 24 mesi:
 - svolgere presso una Scuola di Paracadutismo certificata, almeno 20 giornate di attività didattica attestate dal Direttore della Scuola
 - partecipare nei 12 mesi precedenti la scadenza ad un seminario di aggiornamento approvato da ENAC.

Dovrà inoltre, nei 12 mesi precedenti la scadenza annuale:

Istruttore AFF

- almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 come Assistente AFF

Istruttore Tandem

- almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 con paracadute biposto
- almeno 3 lanci con paracadute biposto ogni 3 mesi.

2. Nel caso in cui l'Istruttore non abbia svolto l'attività minima periodica per il mantenimento in esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà:

Istruttore AFF

- a) effettuare almeno 2 lanci di terzo livello AFF quale Istruttore secondario nel caso in cui l'inattività sia superiore a 3 mesi
- b) effettuare almeno 4 lanci di terzo livello AFF quale Istruttore secondario nel caso in cui l'inattività sia superiore a 6 mesi
- c) effettuare un lancio di valutazione di quarto livello AFF con un "IPS AFF" quale allievo, e successivamente 3 lanci di terzo livello AFF quale Istruttore secondario nel caso in cui l'inattività sia superiore a 12 mesi

Istruttore Tandem

- a) effettuare almeno due lanci con passeggeri paracadutisti con licenza in corso di esercizio nel caso in cui l'inattività sia superiore a 3 mesi
- b) effettuare almeno un lancio con un passeggero titolare a sua volta di qualifica I/T, e successivamente due lanci secondo il punto "a", nel caso in cui l'inattività sia superiore a 6 mesi
- c) un lancio di rivalutazione con passeggero titolare di qualifica IPS PT, e successivamente due lanci secondo il punto "a", nel caso in cui l'inattività sia superiore a 12 mesi.

3. Nel caso in cui l'istruttore non abbia svolto l'attività didattica minima di cui al comma precedente, o nel caso in cui l'abilitazione sia scaduta da non più di 5 anni, l'abilitazione di IP può essere rinnovata se il candidato:
- svolga almeno 10 giornate di attività didattica sotto la supervisione di un Istruttore di Paracadutismo Senior
 - superi un accertamento di idoneità tecnica da parte di un Istruttore di Paracadutismo Senior, attestata anche dal Direttore della Scuola.

L'abilitazione scaduta da più di 5 anni dovrà essere nuovamente conseguita.

Art. 15

Istruttori paracadutismo militari

Considerato che l'addestramento previsto per il personale militare non è equivalente a quello richiesto dalla normativa vigente, all'IP (Istruttore Paracadutismo) militare verrà accreditata l'attività addestrativa prevista nella prima delle tre fasi di accertamento necessarie per il conseguimento della abilitazione e dovrà completare l'addestramento teorico pratico per l'abilitazione di istruttore e partecipare ad apposito corso di formazione.

L'istruttore militare dovrà quindi sostenere le prove della seconda e terza fase secondo il programma approvato da ENAC

Art. 16

Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior

L'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino dell'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo.

L'abilitazione si consegue con riferimento alla/alle abilitazioni di cui l'Istruttore è in possesso.

Si hanno pertanto le seguenti abilitazioni IPS:

- IPS FV (Istruttore Senior metodo tradizionale - FV)
- IPS PT (Istruttore Senior per Pilota Tandem)
- IPS AFF (Istruttore Senior Per Accelerated Free Fall)
- IPS IP (Istruttore Senior per Istruttori)

Per il conseguimento della abilitazione IPS, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della abilitazione di istruttore di paracadutismo da almeno 36 mesi
- essere impiegato presso una Scuola di Paracadutismo in qualità di istruttore da almeno 2 anni
- aver svolto l'attività minima periodica annuale relativamente all'abilitazione, negli ultimi 3 anni
- per conseguire l'abilitazione IPS-FV deve aver effettuato 1200 lanci ad apertura comandata, di cui 50 quale DL per paracadutisti aventi paracadute con FV (funi di vincolo).

- per l'abilitazione IPS AFF aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura comandata, di cui almeno 100 quale Istruttore AFF dopo il conseguimento dell'abilitazione
- per l'abilitazione IPS PT aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura comandata, di cui almeno 100 con paracadute biposto dopo il rilascio dell'abilitazione IP/Tandem
- per le abilitazioni IPS PT e IPS AFF, aver svolto nei 24 mesi precedenti le funzioni di IPS relativamente alla/e CS posseduta/e impartendo istruzione teorica e pratica nei confronti di almeno 2 candidati Istruttori, sotto la supervisione e con la valutazione positiva di un IPS designato da ENAC
- Aver frequentato un seminario di approfondimento delle tecniche di insegnamento organizzato dall'ENAC
- non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni alle norme che disciplinano l'attività di paracadutismo né incidenti nel corso dell'attività negli ultimi 3 anni precedenti la domanda
- Aver superato l'esame di verifica

Art. 17**Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior – mantenimento e ripristino**

Il paracadutista può esercitare le funzioni di Istruttore di Paracadutismo Senior qualora:

1. abbia la relativa abilitazione IP in corso di esercizio
2. abbia svolto nei 24 mesi precedenti attività di istruzione quale IPS ad almeno due candidati.

Nel caso in cui non abbia svolto l'attività di cui al punto 2, l'abilitazione può essere ripristinata svolgendo le funzioni di Istruttore IPS nei confronti di due allievi, sotto la supervisione e con valutazione positiva da parte di un IPS designato da ENAC.

Art. 18**Esaminatore di Paracadutismo**

Per poter svolgere le funzioni di Esaminatore di Paracadutismo per il rilascio della abilitazione di IP e di IPS, il candidato deve:

- essere in possesso di abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) da almeno 3 anni
- non aver riportato provvedimenti disciplinari nei 3 anni precedenti
- aver partecipato ad un corso di standardizzazione svolto da ENAC o da un centro o una associazione secondo un programma approvato da ENAC
- aver svolto una prova nelle funzioni di esaminatore sotto la supervisione di un funzionario ENAC o di un esaminatore senior designato da Enac

L'autorizzazione rilasciata da ENAC ha validità 3 anni e può essere rinnovata se l'esaminatore ha svolto almeno 2 prove di esame in qualità di esaminatore per ogni anno di validità della autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualunque momento da ENAC, nel caso in cui l'esaminatore si renda responsabile di inosservanze e violazioni che fanno venir meno il necessario rapporto di fiducia con ENAC ed il necessario rispetto da parte della comunità del settore del paracadutismo.

**Art.19
Sanzioni**

Le licenze, le abilitazioni, le certificazioni speciali e gli incarichi di Direttore di Scuola possono essere sospesi per un periodo da sei mesi a due anni nei casi in cui i titolari:

- abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici o annotato dati non veritieri nel libretto dei lanci o di attestazione di istruzione
- abbiano sottoscritto, nell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l'addestramento che l'effettuazione dei controlli di addestramento
- abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi di legge
- abbiano provocato un incidente dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a paracadutisti, allievi, terzi
- abbiano tenuto una condotta sanzionabile ai sensi del Codice della Navigazione
- non abbiano osservato le disposizioni sancite dalla normativa in vigore sulla materia.

In via accessoria, potranno essere adottati provvedimenti sanzionatori anche nei confronti delle Scuole di Paracadutismo e/o delle organizzazioni, se responsabili, nell'ambito delle quali siano state verificate le violazioni e/o inadempienze di cui al precedente comma 1.

**Art. 20
Disposizioni transitorie**

I paracadutisti in possesso di certificazione speciale in corso di esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare a svolgere le attività relative alla CS posseduta per ulteriori due anni, entro i quali dovranno conseguire la relativa abilitazione IP, partecipando alla fase 1 e 2 e superando i relativi esami, del corso di qualificazione istruttori, pena la decadenza della CS.

Art. 21**Tariffe**

Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento Amministrativo Contabile in vigore.

**Art. 22
Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore XXXXXX e sostituisce quanto in materia disposto dal DPR 566/88 e dal DM 467/T.

Nella fase transitoria di prima applicazione del presente Regolamento, e fino alla emanazione delle necessarie circolari attuative, per quanto ivi non previsto, si farà riferimento ai programmi addestrativi di cui al DM 467/T.



Regolamento

**Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle licenze di
paracadutismo**

Ed.2

pag. 14 di 14